DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE

Art. 7

Disposizioni transitorie

Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

Versione in vigore dal 6 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
Estremi	Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-attivita-di-pulizia-di-disinfezione-di/art-7-disposizioni-transitorie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it